

avrà  
agli  
af-  
nin-  
lon-  
i ed  
tare

## ULTIMI ORIENTAMENTI SULLA INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI COMPETENZA NELLA DEDUZIONE DELLE PERDITE SU CREDITI

di EZIO MARIA SIMONELLI e LUCIA FOTI BELLIGAMBI

Uno dei principi cardini in tema di reddito d'impresa è quello della competenza in virtù del quale non è consentito al contribuente la deduzione di costi in esercizi diversi da quello in cui gli stessi sono certi e determinati, ciò in quanto si ritiene che non possa essere lasciata alla libera scelta del contribuente l'individuazione del periodo d'imposta in cui registrare gli oneri per il riflessi che ciò potrebbe avere sulla determinazione del reddito imponibile.

Va premesso che a parere di chi scrive quello della competenza è ai fini IRES (o meglio dovrebbe essere!) un problema puramente di forma e non di sostanza attesa la presenza, nel nostro sistema tributario, di una aliquota fissa e non progressiva. Il tema, semmai, si dovrebbe poter porre solo per gli esercizi in perdita e per quelle perdite che non trovano capienza negli utili futuri. In un rapporto di normale convivenza tra le ragioni di gettito dello Stato e quelle del contribuente la necessità di avere regole chiare che governano l'onere tributario, dovrebbe indurre infatti a non dover assistere ad alcuna contestazione (come invece sempre più di frequente capita) quanto meno in tutti quei casi in cui il contribuente con il proprio comportamento abbia applicato il principio in maniera tale da anticipare delle imposte rinviando ad un esercizio futuro la deduzione del costo.

Purtroppo la realtà ci insegna che le cose non stanno così e assistiamo sempre con più frequenza ad accertamenti basati semplicemente sulla mancata condivisione dei verificatori dell'esercizio di maturazione della competenza. Alla luce di tutto ciò, con questo articolo ci si propone, in particolare, di esaminare il tema dell'individuazione del periodo d'imposta in cui poter dedurre le perdita su crediti.

Il tema appare oggi ancora più attuale in considerazione della particolare congiuntura economica negativa in cui le imprese si trovano ad operare e anche considerata la mole di contenzioso che ancora tale argomento riesce ad alimentare.

Il Testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che le perdite su crediti possono costituire, eventi suscettibili di generare componenti negativi di reddito deducibili dal reddito d'impresa, al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare l'art. 101, comma 5 del Tuir stabilisce « *che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi* »<sup>(1)</sup>.

Il legislatore, ha disposto dunque che una perdita è deducibile se si connota del requisito della certezza, quanto alla sua esistenza, e di quello dell'oggettiva determinabilità, quanto al suo ammontare. Tali requisiti sono previsti indipendentemente dallo stato di residenza del debitore e sono pertanto applicabili anche nei rapporti intercorsi con i debitori stranieri<sup>(2)</sup>.

In ordine al significato da attribuire ai requisiti della « certezza » e della « precisione » l'orientamento della prassi<sup>(3)</sup> è sempre stato di considerare le perdite su crediti deducibili, qualora trovino riscontro in un'analitica e precisa documentazione comprovante l'effettività e la definitività delle stesse.

La dottrina ha invece inteso interpretare i parametri della « certezza » e della « precisione » in chiave « probabilistica », ossia in termini di probabilità sufficientemente elevata circa la recuperabilità del credito vantato. Ne consegue che, fino a quando permane il diritto di credito, qualsiasi valutazione sulla perdita economica del credito non possa che essere ispirata a criteri di più o meno intensa probabilità<sup>(4)</sup>.

La norma non sembra richiedere infatti che sia la perdita a dover essere certa e precisa, quanto piuttosto sono gli elementi sui quali si basa la sua contabilizzazione a dover essere certi e precisi, il che in altre parole vuol dire che la perdita per poter essere considerata effettiva deve risultare da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in sintonia con i principi generali statuiti in tema di presunzioni semplici, art. 2729 c.c.<sup>(5)</sup>.

(1) Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2009. A tal fine è il caso di ricordare come l'Amministrazione Finanziaria abbia negato l'assimilazione alle procedure concorsuali, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti nel caso in cui l'azienda abbia avviato una procedura per la ristrutturazione del debito ex art. 182-bis del regio decreto n. 267/1942 come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 169/2007.

(2) Nel caso in cui il debitore sia residente o domiciliato in uno Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato, le perdite su crediti esteri non sono, invece, deducibili, ai sensi dell'art. 110, commi da 10 a 12-bis, Tuir, a meno che non sia dimostrato alternativamente che: 1) il debitore estero ivi svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva, 2) che le operazioni poste in essere con lo stesso rispondono ad un effettivo interesse economico del creditore residente e che esse abbiano avuto concreta esecuzione.

(3) Risoluzioni ministeriali: n. 9/1847 del 21 dicembre 1976 e n. 9/124 del 6 agosto 1976 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 131/1978.

(4) R. LUPI, *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, in *Rass. trib.*, 5/1987, 249.

(5) Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del principio ex art. 2697 c.c., la prova dell'esistenza e dell'oggettiva determinabilità della perdita spetta al contribuente, che dovrà fornirla con riferimento all'esercizio in cui tale onere viene portato in deduzione.

Tra le ragioni che possono indurre il contribuente a dover effettuare una valutazione in merito alla svalutazione dei propri crediti in bilancio ed in merito ai possibili effetti fiscali che da tali scelte possono scaturire, intendiamo focalizzare la nostra analisi su talune fattispecie che sono state oggetto di recenti chiarimenti.

- cessione dei crediti: *pro soluto* e *pro solvendo*;
- procedure esecutive rimaste infruttuose;
- assoggettamento del debitore ad una procedura concorsuale.

Con riferimento alla cessione dei crediti *pro solvendo* mentre è ormai pacifico che i suddetti crediti possano rappresentare, per il cedente, la base su cui determinare l'accantonamento al fondo svalutazione crediti deducibile fiscalmente<sup>(6)</sup>, più dibattuta appare invece la questione in merito alla deducibilità della perdita che si determina definitivamente per effetto della cessione del credito. Con la cessione « *pro solvendo* » il cedente garantendo il buon esito di quanto ceduto, mantiene infatti una parte di rischio e potrà essere chiamato a rispondere nel caso di insolvenza del debitore di quanto a suo tempo incassato dal cessionario (oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute da quest'ultimo per il recupero del credito stesso). Va da se che, la perdita realizzata per effetto della cessione potrà al più aumentare, ma mai ridursi<sup>(7)</sup>.

L'orientamento di prassi va invece nella direzione di ritenere che la cessione del credito *pro solvendo* non faccia acquisire alla perdita sui crediti quelle condizioni di « certezza » e « precisione » a cui risulta vincolata la deduzione fiscale<sup>(8)</sup>, proprio perché il creditore cedente risponde dell'insolvenza del debitore.

Non ci pare di poter condividere, nella maniera più assoluta, questa presa di posizione dell'amministrazione. A nostro modo di vedere, per effetto della cessione, la perdita sul credito ceduto si scopone in due parti, una prima parte, certa e determinata, data dalla differenza tra il valore del credito ceduto ed il corrispettivo della cessione, l'altra (la seconda) solo eventuale data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e quanto sarà a sua volta effettivamente incassato dal cessionario.

È di tutta evidenza che solo una visione « formalistica » della disciplina del reddito d'impresa può portare a pensare di non consentire la deduzione della prima nell'esercizio in cui viene effettuata la cessione rimanendo semmai il dubbio di se e quando portare a perdita la seconda ove si verificassero i presupposti dell'insolvenza totale o parziale del debitore ceduto.

Con riferimento invece alla cessione del credito *pro soluto*, il cedente risponde solo dell'esistenza del credito non tanto della esigibilità dello

<sup>(6)</sup> Cass., sent. 14 febbraio 2002, n. 2133 « La Corte evidenzia che nel Tuir, quando si fa riferimento ai rischi su crediti, ci si può riferire sia a « crediti rischiosi » — espressione che presuppone l'esistenza di rischi solo per chi è titolare dei crediti — sia al « rischio derivante da crediti », espressione che evidentemente può fare riferimento anche a crediti di cui non si è più titolari. Pertanto anche il credito che non risulti più iscritto nella parte alta dello stato patrimoniale in particolare tra i crediti e risulti invece iscritto tra i conti d'ordine che è parte integrante del bilancio dell'impresa cessionaria.

<sup>(7)</sup> Cir ABI, serie tributaria, n. 8 del 25 gennaio 1988.

<sup>(8)</sup> Risoluzione ministeriale n. 9/634 del 13 marzo 1982.

stesso, pertanto nel momento della cessione la perdita derivante dovrebbe senza alcun dubbio rispondere ai requisiti di « certezza » e « precisione » richiesti dalla norma ai fini della deducibilità. In tale caso vi sarebbe infatti, un componente negativo di reddito derivante da un atto giuridico dispositivo del diritto di credito e pertanto non stimato ma realizzato.

Inspiegabilmente di diverso avviso sembra essere invece una parte della giurisprudenza<sup>(9)</sup> e la prassi<sup>(10)</sup>, il cui orientamento è stato confermato anche in una Interrogazione Parlamentare del novembre 2008<sup>(11)</sup>. In tale sede è stato affermato che il solo fatto dell'alienazione del credito sia pure *pro soluto*, non comprova di per sé la presenza degli elementi certi e precisi e non può rilevare ai fini fiscali con il medesimo automatismo previsto per le perdite su crediti nelle quali il debitore è assoggettato procedure concorsuali. Sempre in questa risposta viene comunque affermato che la dimostrazione degli elementi di certezza e precisione della perdita può essere meno rigorosa con riferimento ai crediti commerciali di modesto ammontare in relazione ai quali l'azione di recupero è obiettivamente antieconomica.

Non ci sentiamo di aderire a tale tesi. Basti pensare a tutti quei casi in cui la cessione del credito risponde ad una necessità economicamente apprezzabile dell'impresa che tende a reperire dei mezzi finanziari indispensabili per lo svolgimento della propria attività vendendo una parte del proprio « attivo » anche al di sotto del valore nominale<sup>(12)</sup>.

Non riusciamo a capire per quale ragione con la cessione di un credito il contribuente non possa dimostrare la certezza e precisione della perdita, mentre questa prova non è considerata necessaria nel caso in cui lo stesso imprenditore si procuri i mezzi vendendo un qualsiasi altro bene.

Aderiamo pertanto alla tesi degli interroganti secondo i quali quando vi sia una cessione *pro soluto* fisiologica di un credito debba essere riconosciuta la deducibilità dell'eventuale perdita, per il solo fatto dell'alienazione del credito stesso, pur restando ferma l'applicabilità dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973<sup>(13)</sup>, nel caso di cessioni di crediti non fisiologiche ed elusive.

<sup>(9)</sup> Cass., sent. 10 marzo 2006, n. 5357; Cass., sent. 30 marzo 2001, n. 14568; Cass., sent. 6 aprile 2000, n. 13181.

<sup>(10)</sup> Risoluzione ministeriale n. 70/E del 29 febbraio 2008.

<sup>(11)</sup> Interr. e risp. Parl. n. 5-00570 del 5 novembre 2008 (risp. fornita da parte del sottosegretario all'economia Daniele Molgora, al question time presentato dai deputati: Occhiuto e Galletti).

<sup>(12)</sup> Che di diverso avviso era il legislatore nella stesura della norma lo si individua dal fatto che nella prima bozza di modifica del tuir era stato precisato che le perdite su crediti erano deducibili solo se « non dipendenti dalla volontà del contribuente » ma tale precisazione è stata poi eliminata in seguito al parere contrario della Commissione parlamentare dei Trenta, che l'aveva ritenuta inaccettabile perché si sarebbero ritenute indeducibili le perdite derivanti da rinuncia volontaria ai crediti e dalla cessione a titolo oneroso degli stessi, che non possono che trarre origine dalla volontà del titolare dei crediti (G. FERRANTE e M. LEO, *Testo Unico delle imposte sui redditi*, vol. 2, supplemento a *Il fisco*, n. 14/1987, 152).

<sup>(13)</sup> Forniamo qui di seguito dei casi in cui la cessione del credito è stata considerata elusiva: sent. C. Tributaria regionale di Sassari n. 67 del 11 giugno 2004: una banca aveva ceduto *pro soluto* alcuni crediti ad una società veicolo ma, contestualmente alla cessione, l'istituto medesimo aveva sottoscritto dei titoli emessi per pari importo dalla società veicolo, la cui solvibilità era garantita dall'istituto stesso. Ciò, unitamente alla circostanza che le funzioni di recu-

Una ulteriore casistica che vogliamo esaminare attiene al caso in cui il creditore abbia intrapreso una procedura esecutiva nei confronti del debitore insolvente e che risulti poi infruttuosa<sup>(14)</sup>.

In tale contesto ci sembra alquanto discutibile la presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria che è intervenuta recentemente con la risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009, ad esaminare il caso di una società che intendeva dedurre i crediti vantati nei confronti di alcune Aziende Sanitarie Locali in quanto la difficile situazione economica delle stesse era stata comprovata da una procedura rimasta infruttuosa. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto l'infruttuoso pignoramento non « sufficiente » a legittimare la deduzione della perdita sul credito non incassato, in quanto non valevole ad accertare la definitività delle perdite. L'Amministrazione ha affermato che solo l'ipotesi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali qualifica *ex lege* lo stato di insolvenza del debitore che consenta al creditore di considerare definitive le perdite.

Risulta alquanto curiosa la presa di posizione così restrittiva dell'Amministrazione Finanziaria in considerazione anche del fatto che le Aziende Sanitarie sono sottratte dalla procedura di fallimento e dalle altre procedure concorsuali e che pertanto i creditori di tali società, non potendo beneficiare di tali strumenti per ottenere il sigillo circa la definitività della perdita, si troverebbero di fatto maggiormente penalizzati rispetto a chi opererebbe con normali aziende, non potendo dedurre fiscalmente la perdita su crediti pur avendo la possibilità di emettere note di variazione ai fini Iva<sup>(15)</sup>.

Questa tesi dell'Amministrazione Finanziaria sembra dettata più da una sfacciata logica di non perdere gettito, tipica di chi non è abituato a porsi il problema di ciò che è giusto ma solo di ciò che fa più comodo. Tale miopia è francamente imbarazzante, ancor di più in un contesto come quello attuale di particolare crisi economica e con il conseguente incremento di procedure esecutive intraprese senza ottenere i frutti sperati.

Non si comprende dunque questo accanimento nel negare al contribuente il diritto di dedurre le perdite anche in considerazione del fatto che eventuali crediti dedotti potranno dar luogo a sopravvenienze attive per i maggiori importi eventualmente riscossi, in periodi d'imposta successivi<sup>(16)</sup>.

però del credito erano state contrattualmente mantenute in capo all'istituto, ha indotto i verificatori e la Commissione a ritenere che l'operazione *pro soluto* mascherasse una cessione *pro solvendo*.

Sent. C. Tributaria regionale Emilia Romagna n. 319 del 15 ottobre 1999: una società aveva ceduto *pro soluto* dei crediti di difficile esazione, realizzando un importo pari allo 0,5% del loro valore nominale, corrispondendo al mediatore una provvigione del 6,5% dell'importo nominale. I verificatori prima ed i giudici poi hanno disconosciuto la deducibilità della perdita su crediti e della provvigione, giacché è contrario ad ogni logica economica sopportare un costo dello 0,5% per ottenere un incasso dello 0,5%.

<sup>(14)</sup> Tra queste la dottrina individua: l'infruttuoso invio di diffide ed intimazioni ad adempiere direttamente o da parte di un legale, il protesto dei titoli, l'infruttuosa notifica di atti di precetto, la documentata mancanza di beni mobili ed immobili in proprietà del debitore, la fuga o la latitanza del debitore, la chiusura dei locali dell'impresa.

<sup>(15)</sup> D.P.R. n. 633/1973, art. 26.

<sup>(16)</sup> Risoluzione ministeriale n. 9/106 del 1° aprile 1981.

Peraltro anche quando si entra nell'ambito delle procedure concorsuali, che apparentemente dovrebbero dare *ex lege* il diritto a dedurre le relative perdite su crediti, ci si imbatte anche qui in problematiche ancora irrisolte.

Il tema non si pone ovviamente nel merito atteso che per i crediti vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali<sup>(17)</sup>, il legislatore stesso esclude che il contribuente debba provare i requisiti di certezza e definitività della perdita, assumendo che la procedura concorsuale in sé ne costituisca prova. La certezza e definitività della perdita in tal caso è stata rimessa alla valutazione di organi giudiziari.

I problemi qui sorgono appena si ci pone il problema di individuare quale sia l'esercizio di competenza al quale imputare tali perdite; più nel dettaglio la questione verte su quale sia il momento oppure a partire da quale periodo d'imposta operi la presunzione *ex lege* della loro certezza e definitività.

La dottrina e la giurisprudenza dibattono da tempo per stabilire se la perdita su crediti possa essere dedotta soltanto nell'esercizio in cui ha inizio della procedura concorsuale oppure se a partire da tale data l'imprenditore sia libero di effettuare una valutazione in merito all'esercizio in cui dedurre la perdita su crediti, sulla base di elementi più realistici di cui viene a conoscenza durante la procedura.

Il problema non è di poco conto considerando che ove si aderisse alla prima ipotesi, ovvero deduzione solo nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale, i principi civilistici di valutazione dei crediti verrebbero di fatto piegati alle esigenze della normativa fiscale obbligando le imprese a portare a Conto Economico perdite che magari ritengono di non realizzare solo al fine di non perdere la competenza fiscale.

In particolare l'art. 2426, comma 1, n. 8, c.c. stabilisce che i crediti vanno iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione, al fine di tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla consistenza finanziaria dell'impresa e dare, quindi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica della stessa, come richiesto dall'art. 2423 c.c.<sup>(18)</sup>.

A tale proposito, non possiamo che sottolineare come la maggior parte della dottrina<sup>(19)</sup> risulti favorevole alla deduzione della perdita su crediti anche in esercizi successivi rispetto a quella in cui abbia avuto inizio la procedura concorsuale; facendo sì che la valutazione civilistica circa la svalutazione dei crediti venga ad ottenere un riconoscimento anche fiscale.

Depongono a favore di tale tesi diversi ragionamenti.

Innanzitutto il dato letterale della norma, nel comma 5 dell'art. 101 del Tuir è precisato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale «dalla data» e non «alla data» della sentenza dichiarativa del fallimento.

<sup>(17)</sup> Il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria.

<sup>(18)</sup> Vedi anche il principio contabile OIC n. 15.

<sup>(19)</sup> M. LEO, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo II, Giuffrè, Milano, 2007, 1777.

In aggiunta, il comma 5 dell'art. 101 del Tuir, in tema di perdite su crediti rappresenta una deroga alla regola generale prevista dal comma 1 dell'art. 109 del Tuir<sup>(20)</sup> per cui un componente negativo debba essere dedotto quando risulta certo nell'*an* e nel *quantum*, ciò avrebbe potuto indurre a concludere che la deduzione sulla perdita su crediti sarebbe dovuta avvenire *ex lege* nell'esercizio di emanazione del decreto che avvia la procedura concorsuale.

L'orientamento maggioritario della dottrina ritiene pertanto la presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità fiscale delle perdite su crediti resti valida in ognuno degli esercizi per i quali si protrae la procedura concorsuale.

Il Secit nella propria relazione del 1990 si era espresso nel senso di consentire all'imprenditore assoggettato a procedura concorsuale di girare il proprio credito a perdita in qualunque esercizio di durata della procedura e per qualunque importo.

La Giurisprudenza, seppur con due sentenze che a prima vista sembrano andare in due direzioni opposte<sup>(21)</sup>, risulta anch'essa orientata in tal senso.

A tale conclusione più di recente è giunta anche l'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano<sup>(22)</sup> che ha confermato quanto già espresso da altra autorevole associazione quale l'ABI<sup>(23)</sup>.

La valutazione dei crediti effettuata dall'imprenditore<sup>(24)</sup> ed iscritta in bilancio diviene pertanto vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria.

<sup>(20)</sup> Art. 109, comma 1, del Tuir « I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per le quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e determinabile in modo obbiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni ».

<sup>(21)</sup> Cass., sent. 4 settembre 2002, n. 12831; Cass., sent. 3 agosto 2005, n. 16330.

Nella sentenza n. 12831, la Suprema Corte ha infatti, affermato che le perdite su crediti relative a procedure fallimentari possono essere imputate sia all'esercizio di apertura del fallimento sia ad un esercizio successivo. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'allora art. 66, comma 3 del Tuir (ora art. 101, comma 5 del Tuir) non abbia il significato di attribuire *ex lege* i connotati della certezza e della integrità della perdita su crediti « una presunzione legale », ma abbia introdotto una presunzione semplice, la cui applicabilità deve essere valutata nel caso concreto, senza trascurare il valore di presumibile realizzazione del credito.

Nella sentenza n. 16330 si è invece limitata ad affermare che il periodo d'imposta in cui poter dedurre la perdita su crediti non possa essere posto ad una arbitraria scelta dell'imprenditore. In tale ultimo pronunciamento riteniamo che venga anche maggiormente sottolineato il concetto secondo il quale la valutazione della perdita su crediti deducibile debba essere rimessa ad un prudente apprezzamento dell'amministratore della società. Le valutazioni effettuate dagli amministratori non devono essere basate sulla convenienza, bensì, devono essere ispirate ai generali principi di redazione del bilancio dettati dal C.C.

<sup>(22)</sup> Norma di comportamento ADC Milano n. 172.

<sup>(23)</sup> Circolare TR/003527 del 12 aprile 1990.

<sup>(24)</sup> L'imprenditore nella valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, « dovrà attenersi ai principi di correttezza previsti dall'art. 2423, comma 2, e di prudenza di cui all'art. 2423-bis, comma 1, n. 4, c.c. tenendo conto dell'effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in funzione di eventuali garanzie, come ad esempio i privilegi, le ipoteche e le garanzie personali di terzi ».

ria a meno che la stessa non dimostri che i criteri seguiti dall'imprenditore siano stati erronei, tanto da inficiare la verità e correttezza del bilancio <sup>(25)</sup>.

Alla luce di quanto sopra, possiamo affermare che ormai l'orientamento tracciato dall'amministrazione finanziaria e supportato anche dalla giurisprudenza di merito <sup>(26)</sup> sembra invece andare più nella direzione di attribuire ai verificatori la facoltà di contestare anche senza alcuna coerenza l'operato dell'imprenditore circa l'individuazione del periodo d'imposta in cui dedurre le perdite su crediti anche laddove le norme in vigore e la logica aziendale portano a concludere diversamente.

Questo atteggiamento, sicuramente non aiuta le imprese nelle loro scelte. Si aspetta invece dall'Amministrazione, certezza e soprattutto coerenza. Per questo vogliamo anche noi aderire a quanti invocano degli interventi normativi <sup>(27)</sup> per la revisione della disciplina sulle perdite su crediti come strumento di politica economica che aiuti le imprese in questo momento di crisi di liquidità dando soprattutto regole certe e non modificabili poi nel tempo da interpretazioni partigiane.

Se poi si dovesse avere il coraggio di fare di più, allora ci si potrebbe spingere ad auspicare che il legislatore, introduca delle modifiche alla disciplina delle perdite su crediti tese a consentire la deduzione di una percentuale dei crediti commerciali nel caso in cui il mancato incasso dovesse protrarsi oltre un certo termine oltre la scadenza in base al relativo *ageing* di ciascun credito come già sviluppato dalle prassi aziendali ispirate a principi di buona gestione.

A ciò andrebbe naturalmente aggiunto quanto, quanto già oggetto di analisi nelle pagine precedenti e che già oggi dovrebbe essere pacifico, sulla base della normativa vigente e cioè che le procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, così come la cessione dei crediti « *pro soluto e/o pro solvendo* » diano la possibilità all'imprenditore, di poter dedurre la perdita su crediti, in maniera automatica come già avviene per le procedure concorsuali.

Per finire auspichiamo che venga finalmente fatta chiarezza e si possa riaffermare la deducibilità della perdita su crediti durante tutti i periodi d'imposta in cui si protraggono le procedure concorsuali; lasciando al contribuente l'opportunità di individuare egli stesso, in base ai criteri civilistici, il periodo d'imposta in cui dedurre la perdita su crediti, purché ciò avvenga sulla base di elementi concreti, quali i piani di riparto, di cui egli che è creditore è sicuramente il miglior conoscitore.

<sup>(25)</sup> L'associazione dei Dottori commercialisti, attribuisce parecchia enfasi, a supporto della scelta effettuata dall'imprenditore circa la valutazione dei crediti, a quanto risulta da pareri dei legali commissionati che esprimono in merito all'effettiva recuperabilità del credito.

<sup>(26)</sup> Vedi nota 9.

<sup>(27)</sup> A. MANZITTI e G. CAPRARIS, *Effetti della crisi mondiale e possibili soluzioni fiscali per le imprese italiane*, in *Corr. trib.*, n. 13 del 30 marzo 2009.